

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Dicembre 2012



Lavoro



Disoccupati: sfondata la soglia dell'11% - Vola anche la disoccupazione giovanile

Nel 2010 le imprese attive dell'industria e dei servizi di mercato sono 4.372.143 e occupano circa 16,7 milioni di addetti, di cui 11,2 milioni sono dipendenti. La dimensione media delle imprese si conferma particolarmente contenuta (3,8 addetti per impresa). Complessivamente, le imprese italiane realizzano un valore aggiunto di circa 708 miliardi di euro. Il valore aggiunto per addetto è pari a 42,4 mila euro; il costo del lavoro per dipendente risulta di 34,0 mila euro; la retribuzione lorda per dipendente ammonta a 24,4 mila euro e l'incidenza dei profitti lordi sul valore aggiunto è del 26,6%. Rispetto al 2009, anno di profonda crisi produttiva, si registra una flessione del numero delle imprese (-0,3%) e degli addetti (-1,6%), ma un sensibile aumento del valore aggiunto (+12,3%). Le microimprese (con meno di 10 addetti), rappresentano il 94,9% delle imprese attive, il 47,8% degli addetti e il 31,1% del valore aggiunto realizzato. Nelle grandi imprese (con almeno 250 addetti), che ammontano a 3.495 unità, si concentrano il 19,0% degli addetti e il 31,9% del valore aggiunto. Nelle microimprese il 63,5% dell'occupazione è costituita da lavoro indipendente. Il settore dei servizi di mercato – con il 76,0% di imprese, il 63,3% di addetti e il 56,9% di contributo alla creazione di valore aggiunto – si conferma, in termini quantitativi, il più importante settore dell'economia nazionale. L'industria in senso stretto rappresenta il 10,1% delle imprese, il 25,8% degli addetti e il 34,6% del valore aggiunto, mentre nel settore delle costruzioni si concentrano il 13,9% delle imprese, il 10,9% degli addetti e l'8,5% del valore aggiunto. Nel 2010 ciascun dipendente ha lavorato in media 1.629 ore (8 ore in più rispetto al 2009), con livelli superiori alla media nelle costruzioni (1.669) e nell'industria in senso stretto (1.651) e inferiori nel settore dei servizi (1.610).

Un patto tra le generazioni: al via il decreto ministeriale per favorire l'occupazione giovanile

Un decreto ministeriale per i giovani. Il provvedimento del Ministero del Lavoro rende possibile realizzare un progetto pensato nell'interesse dei giovani per proseguire nella costruzione di un mercato del lavoro più dinamico e inclusivo. Il decreto prevede la possibilità di concludere un 'accordo' fra cinque attori diversi: soggetti pubblici, Enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani. In base a tale accordo il lavoratore anziano accetta di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo indeterminato a part-time; il lavoratore giovane viene assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato (condizione necessaria è che il saldo finale in termini di posti di lavoro sia positivo); il soggetto pubblico si fa carico di versare all'Ente previdenziale i contributi previdenziali aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, in tal modo garantendo a quest'ultimo un livello di copertura pensionistica adeguato. Questo strumento, se sviluppato in tutte le sue potenzialità, può rappresentare realmente un importante passo avanti nella realizzazione di un vero e proprio 'patto fra generazioni' volto sia ad assicurare la salvaguardia dei livelli di occupazione per le nuove generazioni sia a mantenere condizioni di reddito accettabili per le fasce di popolazione meno giovani. Il decreto, è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.





Cassa integrazione a novembre 2012: +5,1% rispetto a ottobre 2012 +27,5% rispetto a novembre 2011

Nel mese di novembre 2012 sono state autorizzate 108,3 milioni di ore di cassa integrazione guadagni. Rispetto allo stesso mese del 2011, quando furono autorizzate 84,9 milioni di ore, si registra un aumento del 27,5%. Complessivamente, nei primi undici mesi dell'anno si è giunti a quota 1.004,1 milioni, contro gli 898,1 milioni del 2011 (+11,80%).

Anche il dato congiunturale fa registrare una crescita delle ore autorizzate. I 108,3 milioni di ore autorizzate in novembre rappresentano il 5,1% in più rispetto a quelle autorizzate in ottobre, quando erano state 103 milioni. Passando al dettaglio per tipologia di prestazione, per gli interventi ordinari (Cigo) le ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate a novembre 2012 sono aumentate del +4,8% rispetto al mese precedente, passando da 31,4 a 33 milioni. Considerando invece il mese di novembre 2011, si evidenzia un forte incremento delle ore Cigo: 21,7 milioni a novembre 2011 contro i 33,0 di novembre 2012 (+52,2%). L'incremento è da attribuire principalmente alle autorizzazioni riguardanti il settore industriale, aumentate del 60,2% rispetto al mese di novembre dell'anno precedente. Il settore edile ha invece registrato un aumento delle ore di Cigo pari al 20,5%. Per quanto riguarda gli interventi straordinari (Cigs), il numero di ore autorizzate a novembre 2012 è stato di 46,1 milioni, con un aumento del +14,9% rispetto al precedente mese di ottobre 2012 (40,1 milioni) e del +17,7% rispetto al mese di novembre del 2011 (39,2 milioni). Gli interventi in deroga (Cigd), pari a 29,1 milioni di ore autorizzate a novembre 2012, registrano una diminuzione del -7,1% rispetto ai 31,4 milioni dello scorso mese di ottobre e un aumento del +21,2% se raffrontati ai 24 milioni del mese di novembre 2011.

Passando ai dati relativi a disoccupazione e mobilità, a ottobre 2012 sono state presentate 161.150 domande di disoccupazione, con un aumento del 12,84% rispetto alle 142.812 domande presentate nel mese di ottobre 2011 e del 47,68% rispetto al precedente mese di settembre 2012 (109.122). Le domande di mobilità presentate a ottobre 2012 sono state 17.074: +69,47% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, nel corso del quale sono state presentate 10.075 domande. Considerando, invece, il mese di settembre 2012, l'incremento è stato pari al 67% rispetto alle 10.224 domande presentate. Complessivamente, nel periodo gennaio-ottobre 2012 sono state presentate 1.146.520 domande di disoccupazione (+16,05% rispetto allo stesso periodo 2011 quando le domande furono 987.933), e 120.736 di mobilità (+16,81% rispetto alle 103.358 richieste dei primi dieci mesi del 2011).

Valutazione rischio, "necessaria una proroga"

Niente autocertificazione: entro il 31 dicembre gli imprenditori devono redigere il documento sulla valutazione del rischio in azienda. Rete Imprese Italia denuncia "un'altra zavorra burocratica".

Un'altra zavorra burocratica sulle spalle di oltre 4 milioni di imprenditori italiani. Questo la denuncia di Rete Imprese Italia che spiega come "entro il 31 dicembre 2012 gli imprenditori devono redigere il documento sulla valutazione del rischio in azienda". Lo impone il decreto interministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre con il quale vengono emanate le procedure standardizzate per effettuare la valutazione del rischio in azienda per le pmi. In passato, "le imprese potevano adempiere all'obbligo autocertificando l'effettuazione della valutazione del rischio, senza quindi essere costrette a produrre documentazione. Ora, invece, è richiesto il formato documentale ed è quindi necessario svolgere materialmente la



redazione del documento. Purtroppo il tempo concesso agli imprenditori per effettuare l'adempimento è di soli 20 giorni, festività natalizie comprese, perchè la scadenza per la validità della autocertificazione è fissata al 31 dicembre 2012". Da mesi Rete Imprese Italia "avverte che le procedure non avrebbero dovuto essere pubblicate a ridosso della scadenza a meno di prevedere un congruo periodo di tempo per consentire alle aziende di rispettare l'obbligo. Ma ad oggi le imprese devono operare entro l'anno".



Aperta la procedura on line per i flussi non stagionali 2012

Possibile inviare le domande, esclusivamente per via telematica, entro le ore 24 del 30 giugno 2013. Saranno trattate in base all'ordine cronologico di presentazione. La quota complessiva di ingressi di cittadini stranieri prevista è di 13.850 unità

E' attiva dalle ore 9 del 7.12.2012 e si concluderà alle 24 del 30 giugno 2013 la procedura on line relativa ai 'Flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2012'. La quota complessiva di ingressi, stabilita dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2012, è di 13.850 unità. Le modalità operative della procedura sono individuate dalla circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del Lavoro del 26 novembre 2012.

La registrazione degli utenti, la compilazione dei moduli - possibile già dal 4 dicembre - e l'invio delle domande, esclusivamente per via telematica, avvengono con le stesse modalità utilizzate per le precedenti 'procedure flussi'. Per chiarire eventuali dubbi gli utenti registrati possono consultare il Manuale utente, disponibile sulla home page dell'applicativo della procedura, oppure possono chiedere assistenza inviando un'e-mail al servizio 'help desk' attraverso il link attivo sempre sulla homepage dell'applicativo. Associazioni e patronati accreditati potranno continuare a utilizzare il numero verde già attivo dalle precedenti procedure.

Le domande inviate, anche tramite l'assistenza di associazioni e/o patronati, saranno gestite dal software applicativo in maniera singola, cioè domanda per domanda, e non a pacchetto. La spedizione di più domande con un unico invio sarà gestita come una serie di invii singoli, in base all'ordine di compilazione. Sarà generata una singola ricevuta per ogni domanda.

Le domande saranno trattate in base all'ordine cronologico di presentazione. Lo stato della trattazione della domanda presso lo Sportello unico immigrazione competente potrà essere verificato all'indirizzo <http://domanda.nullaaostalavoro.interno.it>.

LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE

Dei 13.850 ingressi autorizzati, 2000 sono per lavoro autonomo, riservati a cittadini stranieri residenti all'estero (imprenditori, liberi professionisti, soci di società non cooperative e artisti di chiara fama internazionale o di alta qualifica professionale), e 100 sono per motivi di lavoro subordinato non stagionale e per motivi di lavoro autonomo riservate a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Queste 2.100 unità si aggiungono alla quota di 4.000 ingressi di cittadini stranieri che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, quota già prevista, in via di anticipazione, con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 13 marzo 2012. Per le altre 11.750 unità si tratta di autorizzazioni alla conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo e subordinato di altre tipologie di permesso.

Le quote di ingressi per lavoro subordinato saranno ripartite tra le direzioni territoriali del lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in base alle domande pervenute agli



Sportelli unici per l'immigrazione, per allineare le richieste presentate ai fabbisogni registrati sul territorio.



CONFINDUSTRIA

Peggior delle previsioni, anche di quelle pessimistiche. I dati diffusi oggi dal Centro Studi di Confindustria sono allarmanti sotto molti profili.

Sono i numeri che riguardano il mercato del lavoro a fare più paura. Il dato sulla disoccupazione salirà dal 10,6% di quest'anno all'11,8% nel 2013 (12,1% la precedente stima del csc) per arrivare al 12,4% nel 2014.

Un milione di posti di lavoro persi. Inoltre, sempre secondo Confindustria, il 2013 si chiuderà con un milione e mezzo di unità di lavoro occupate in meno rispetto alla fine del 2007. Dal picco di fine 2007 alla metà del 2011, infatti, sono state 1,1 milioni le unità perdute e "diverranno 1,5 milioni nel terzo trimestre 2013.

Crollo dei consumi. Preoccupa anche il calo dei consumi. Il peggiore dal dopoguerra ad oggi. I consumi delle famiglie cedono il 3,2% quest'anno (il 3,6% pro-capite), e la caduta proseguirà nel 2013 (-1,4%), in peggioramento rispetto alla precedente stima (-1%). Per una stabilizzazione dei consumi si dovrà attendere il 2014 (+0,3%); "ma per abitante - dice il Csc - arretrano ancora, tornando poco sopra i valori del 1997".

Pressione fiscale record. Picchi da record anche per la pressione fiscale che "rimarrà prossima ai massimi storici e insostenibilmente elevata, specie quella effettiva: 53,9% del Pil nel 2014 tolto il sommerso dal denominatore". Inoltre, per tornare ai livelli pre-crisi, il Csc stima che occorran 90 miliardi di investimenti in 5 anni.

I dati sulla povertà peggioreranno. E a lanciare l'allarme è anche il presidente dell'Istat Enrico Giovannini, all'indomani dei dati diffusi dall'Istituto di Statistica sulla difficile situazione delle famiglie: "I dati diffusi non tengono conto ancora della difficile situazione del 2012, quindi le cifre sulla situazione della povertà in Italia sono destinate a peggiorare nel corso dell'anno - annuncia Giovannini - la situazione è molto difficile: avere quasi un terzo di italiani a rischio povertà ed esclusione è un dato molto elevato, che segnala la difficoltà di famiglie che non riescono a far fronte ad una spesa improvvisa oppure non riescono a riscaldare adeguatamente il proprio appartamento, oppure hanno tagliato le spese alimentari".



L'Italia ratifica la Convenzione ILO sul lavoro domestico

Ratificata la Convenzione n.189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici

Poco dopo la conclusione del Convegno "Lavoro dignitoso per il settore domestico", organizzato nella mattinata di ieri dai sindacati CGIL, CISL e UIL presso la sede dell'Ufficio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) per l'Italia e San Marino, è stata data la notizia che l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'ILO sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici (n .189). L'Italia è ufficialmente il primo paese europeo a ratificare lo strumento normativo dell'ILO. Ad oggi, la Convenzione è stata ratificata da 6 paesi (Uruguay, Filippine, Mauritius, Nicaragua, Bolivia e Paraguay) ed entrerà in vigore a settembre 2013. Si tratta di un importante risultato ottenuto grazie all'impegno e alla collaborazione dei sindacati italiani, dei Ministeri competenti, lavoro ed esteri, e del le forze politiche che hanno sostenuto sin dall'inizio il percorso per arrivare alla ratifica. La Convenzione 189 e l'annessa Raccomandazione 201 sono state adottate nel corso della Conferenza internazionale del lavoro dell'ILO nel giugno 2011. La Convenzione è un trattato internazionale vincolante per gli Stati membri che lo ratificano, mentre la Raccomandazione fornisce delle indicazioni dettagliate su come applicare la Convenzione. Le nuove norme dell'ILO stabiliscono che i lavoratori domestici di tutto il mondo, che si prendono cura delle famiglie e delle loro abitazioni, sono titolari de gli stessi diritti fondamentali nel lavoro riconosciuti agli altri lavoratori: orari di lavoro ragionevoli, riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, un limite ai pagamenti in natura, informazioni chiare sui termini e le condizioni d i impiego, nonché il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro , fra cui la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva . Secondo recenti stime dell'ILO, basate su indagini e/o censimenti nazionali realizzati in 117 paesi, i lavoratori domestici nel mondo sarebbero almeno 53 milioni, ma gli esperti affermano che la cifra potrebbe superare i 100 milioni se si considera il fatto che, spesso, questo tipo di lavoro è nascosto o non registrato . Nei paesi in via di sviluppo, i lavoratori domestici rappresentano tra il 4 e il 12 per cento dell'occupazione salariata. Circa l'83 per cento di questi lavoratori sono donne o ragazze e numerosi sono i lavoratori migranti. Le nuove norme affermano con chiarezza che i lavoratori domestici non sono né de i servitori né dei membri della famiglia, ma semplicemente dei lavoratori e, per tanto, non potranno più essere considerati dei lavoratori di seconda classe.

Apprendistato: contributo ASPI: amara sorpresa per le imprese

Dal primo gennaio 2013 le imprese dell'artigianato e del commercio dovranno corrispondere il contributo per l'Aspi nella misura piena dell'1,31 per cento. "Sconcerto e incredulità" di Rete Imprese Italia.

Rete Imprese Italia esprime "sconcerto e incredulità" nell'apprendere, da una circolare dell'Inps, che a partire dal primo gennaio 2013 le imprese dell'artigianato e del commercio dovranno corrispondere, per i dipendenti con contratto di apprendistato, il contributo per l'Aspi nella misura piena dell'1,31%. "L'indicazione dell'Inps - sottolinea infatti Rete Imprese Italia - è in netta contraddizione con gli impegni assunti dal Ministero del Lavoro e dallo stesso Istituto durante il confronto con le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro. In base a tali impegni l'aliquota sarebbe stata allineata alle aliquote ridotte cui è stato soggetto, nei settori dell'artigiano e del commercio, il contributo per la disoccupazione involontaria". Dunque "il paradosso che si produrrebbe è che per gli apprendisti, nei confronti dei quali la legge riconosce tuttora un trattamento contributivo incentivante, la misura del contributo per l'Aspi sarebbe piena". "Ci auguriamo si tratti di un errore e ci aspettiamo - conclude Rete Imprese Italia - un rapido chiarimento da parte del Ministero del Lavoro, nel rispetto degli impegni presi



con Rete Imprese Italia e al fine di evitare un incremento del costo del lavoro che contrasta con i principi ispiratori della riforma del contratto di apprendistato e con la volontà espressa dal ministro Fornero di valorizzare l'apprendistato per farne la strada maestra per l'ingresso nel mondo del lavoro".

2013 - Dall'Assicurazione sociale per l'impiego all'indennità di mobilità, alle pensioni

Sono molte le novità destinate a cambiare il mondo del lavoro e delle pensioni nel 2013. Dal prossimo anno, infatti, per la prima volta sarà applicato il sistema dell'adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla crescita delle speranze di vita. Aumentano, inoltre, i requisiti per accedere alla pensione da parte di coloro che svolgono lavori usuranti.

ASPI - Dal 1° gennaio viene istituita l'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi): erogazione di un'indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti ed i soci di cooperative di lavoro. L'Aspi sostituirà, a regime, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l'indennità di disoccupazione speciale edile. Viene anche introdotto un ulteriore istituto di sostegno del reddito, denominato mini-Aspi. La mini-Aspi sostituisce l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. In particolare, la mini-Aspi può essere concessa in presenza di almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi, e consiste in un'indennità di pari importo dell'Aspi.

IMPRENDITORI AGRICOLI - Dal 1° gennaio 2013, agli imprenditori agricoli professionali, saranno estesi gli incrementi graduali delle aliquote contributive pensionistiche e di quelle di computo, già previste per coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Per il periodo transitorio 2013-2016 saranno concessi ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. Il fine è quello di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali. Aumenta il numero massimo di apprendisti che possono essere contemporaneamente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.

CASSA INTEGRAZIONE - Sempre dal prossimo anno, l'ambito di applicazione della cassa integrazione straordinaria, è esteso in maniera definitiva: a imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. Viene abrogata la norma che ha esteso la cassa integrazione straordinaria ai dipendenti dai vettori aerei e ha concesso la riduzione contributiva in caso di riassunzione. Viene abrogata anche la legge che ha riconosciuto la cigs e la mobilità ai dipendenti dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate.

SOSTEGNI AI GENITORI - Per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sono previste forme di sostegno alla genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia. Scatta, quindi, l'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. È, inoltre, prevista la corresponsione di voucher alla madre lavoratrice per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

OCCUPAZIONE FEMMINILE - Per incentivare l'occupazione femminile e di over 50 è prevista la riduzione del 50% dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di donne e la riduzione del 50% per 12 mesi dei contributi a carico dei datori di lavoro se assumono con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi.

Per il periodo transitorio 2013-2016 saranno concessi ammortizzatori sociali in deroga, in termini analoghi a quelli posti, per gli anni precedenti, da numerose disposizioni transitorie. Il



fine e' quello di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

Fisco



Dal 1° dicembre 2012 mediazione tributaria anche per le liti minori con gli Uffici Provinciali-Territorio

A partire dal 1° dicembre, anche per gli atti emessi degli Uffici provinciali – Territorio è obbligatorio presentare istanza di mediazione, prima di iniziare un contenzioso, se il valore della lite non supera i 20mila euro.

La circolare 49 di oggi chiarisce infatti che dopo l'incorporazione dell'Agenzia del Territorio in quella delle Entrate, avvenuta il 1° dicembre 2012, gli atti emanati dagli Uffici provinciali – Territorio, di valore fino a 20mila euro, sono suscettibili di reclamo.

Mentre per quelli emessi dagli stessi uffici dell'Agenzia del Territorio fino al 30 novembre 2012, anche se notificati dopo questa data, non è possibile utilizzare l'istituto della mediazione tributaria.

Mancanza dei requisiti – La circolare n. 49 chiarisce inoltre che sono esclusi dalla mediazione i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali, in quanto caratterizzati da valore indeterminabile. La norma, infatti, comprende fra i requisiti, proprio la certezza dell'ammontare del contenzioso, precisando che non deve superare i 20mila euro. Per lo stesso motivo, anche la contestazione della rendita catastale rimane esclusa dalla mediazione.

Silenzio-rifiuto - Per quanto concerne il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, la mediazione può essere applicata alle fattispecie per le quali, alla data del 1° dicembre 2012, non siano decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Scaduto tale termine, infatti, il silenzio-rifiuto consente al contribuente di proporre ricorso giurisdizionale. Di contro, l'istituto della mediazione non è applicabile alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 30 novembre 2012, sia già decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

Rimborso delle imposte per la mancata deduzione Irap Sul sito dell'Agenzia il modello di istanza e le istruzioni per l'uso

E' pronto il modello di istanza di rimborso con cui il contribuente può richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef e Ires) versate per effetto della mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2 del DL n. 201/2011). Il modello di domanda e le relative istruzioni, sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it.

Chi può presentare l'istanza di rimborso – Può fare domanda chi usufruisce della deduzione prevista per i soggetti che determinano la base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive in base agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del Decreto Irap:

- società di capitali e enti commerciali
- società di persone e imprese individuali
- banche e altri enti e società finanziari
- imprese di assicurazione
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni



Può, inoltre, presentare istanza di rimborso chi determina la base imponibile Irap secondo la disciplina prevista per le imprese commerciali per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento esclusivamente all'attività commerciale esercitata).

Presentazione dell'istanza – La domanda di rimborso va presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica. Secondo la normativa (art. 38 DPR n. 602/1973) è possibile fare istanza di rimborso per i versamenti diretti entro 48 mesi, quattro anni, dalla data del versamento stesso.

L'istanza va presentata:

- in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602);
- entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione.

Studi settore, gli esperti dicono sì a 68 studi per il 2012

Via libera della Commissione degli esperti a 68 studi di settore e ok alla territorialità del livello delle quotazioni delle locazioni immobiliari. Gli studi riguardano i comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e, dopo l'approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno applicabili a partire dal 2012. Il sì è arrivato questa mattina nel corso di una riunione dell'Organo collegiale, che ha il compito di esprimere un parere, prima dell'approvazione, sulla capacità dei singoli studi di settore di "fotografare" la realtà cui si riferiscono.

Tra le novità, lo studio VM43U sarà applicabile, a partire dal 2012, anche ai venditori all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli inclusi i trattori; lo studio VG77U riguarderà anche coloro che noleggiavano mezzi di trasporto marittimo e fluviale e lo studio VG82U si applicherà anche a chi conduce campagne di marketing e alle concessionarie (e altri intermediari di servizi pubblicitari). Escono di scena, di conseguenza, gli studi UM43U, UG77U, UG42U e UG82U.

Novità anche riguardo agli indicatori che permettono di differenziare l'applicazione degli studi in relazione al luogo in cui viene svolta l'attività economica. Gli esperti hanno infatti proposto di approvare la "Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari", che ha come obiettivo la differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area.

La Commissione ha condiviso l'impossibilità di utilizzare retroattivamente, in fase di accertamento, gli studi di settore in approvazione per il periodo d'imposta 2012, poiché costruiti su base 2010 (un anno di crisi). Infine, gli esperti hanno proposto di confermare, a regime, l'inutilizzabilità "diretta", in sede di accertamento, degli studi di settore prevista, per il periodo di imposta 2011, dal DM 11 febbraio 2008.



Economia

Bandi a sostegno delle imprese

Incentivi Inail, con il bando 2012 alle imprese 155 milioni per la sicurezza

INAIL Incentivi alle imprese per la sicurezza

Oltre 155 milioni di euro in incentivi alle imprese per interventi in favore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo l'impegno finanziario dell'Inail per il nuovo bando 2012, online da domani, presentato questa mattina a Roma, presso il Parlamentino di via IV Novembre, dal presidente dell'Istituto, Massimo De Felice, insieme al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Elsa Fornero

Dal 15 gennaio al 14 marzo 2013 le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà l'inserimento on line della loro domanda; per accedere alla procedura le imprese devono registrarsi al sito www.inail.it; la procedura sarà disponibile nell'area PuntoCliente; fino al 14 marzo le imprese potranno effettuare tutte le simulazioni e le modifiche necessarie per verificare che i parametri associati alle loro caratteristiche e a quelle del progetto presentato consentano di raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità (punteggio soglia pari a 120).

L'Inail si propone di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Possono essere finanziati progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Credito: al via accordo mise-camere di commercio. 600 mln di euro per rafforzare pmi

Nascono 19 sezioni speciali del Fondo di Garanzia per favorire internazionalizzazione. L'iniziativa, promossa dal Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, permetterà alle PMI di accedere alle sezioni speciali del Fondo Centrale attraverso procedure semplificate e tempi di istruttoria contenuti

Credito per supportare la crescita e l'internazionalizzazione delle Pmi attraverso un sistema efficiente di garanzie statali e maggiore attenzione alle peculiarità dei sistemi economici del territorio.

Sono questi i capisaldi dell'accordo firmato oggi tra il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera e i Presidenti delle Camere di Commercio italiane, che istituisce le prime sezioni speciali del Fondo Centrale di Garanzia in ben 19 Province (Bari, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Firenze, Genova, Lecco, Mantova, Milano, Modena, Monza-Brianza, Napoli, Palermo, Pavia, Salerno, Trieste, Udine e Varese).

L'accordo, promosso dal *Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza*, consente di mettere a sistema e di usare attraverso una strategia condivisa le significative risorse disponibili sul territorio per facilitare l'erogazione di credito allePmi: le 19 Camere aderenti al progetto apporteranno infatti al Fondo Centrale di Garanzia oltre 17 milioni di euro.



Una dotazione importante che, grazie a un effetto moltiplicatore generato dalla compartecipazione tra risorse camerali e risorse statali, permetterà di attivare a favore delle imprese dei territori aderenti circa 600 milioni di euro di finanziamenti grazie ai quali le PMI potranno rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali. Già a partire da gennaio, saranno 20 le Camere di Commercio che faranno parte dell'iniziativa; l'intervento lascia infatti aperta la possibilità per adesioni in momenti successivi.

La misura è finalizzata a canalizzare garanzie attraverso la rete dei Confidi per interventi sull'internazionalizzazione: tra i benefici, si segnala la presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato a cui si applica, secondo le regole di Basilea II, il meccanismo della ponderazione zero. Confidi e imprese potranno contare, inoltre, su tempi di istruttoria molto contenuti anche in virtù del riconoscimento di procedure semplificate alle operazioni che verranno presentate a valere sulle sezioni speciali istituite con le Camere di commercio. A ciò si aggiunge il riconoscimento di percentuali di copertura massime anche in caso di future rimodulazioni che dovessero essere effettuate.

Il Fondo Centrale di Garanzia, negli ultimi anni, ha dimostrato una notevole efficacia, rilasciando un numero crescente di garanzie: nel 2011 sono state più di 55.000 le domande ammesse alla garanzia del Fondo che, con un importo garantito di 4,4 miliardi di euro, hanno permesso di attivare finanziamenti a favore del sistema imprenditoriale per 8,4 miliardi di euro. Nei primi 10 mesi del 2012, il Fondo ha raggiunto un'operatività di quasi 52.000 operazioni.

"L'accesso al credito per le Pmi è uno dei temi su cui, come Governo, ci siamo concentrati fin dall'inizio della legislatura" ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera. "Attraverso il rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia per 1,2 miliardi di euro nel triennio 2012-2014 - ha ricordato il ministro - la possibilità per le aziende di farsi certificare i propri crediti dalle amministrazioni pubbliche e di poterli eventualmente compensare con i debiti iscritti a ruolo, lo stanziamento di 6 miliardi per i pagamenti più urgenti della PA, l'approvazione anticipata della direttiva europea sui tempi di pagamento, l'inserimento nel nostro ordinamento della finanza di impresa anche per le società non quotate, abbiamo creato una serie di strumenti per facilitare l'accesso al credito delle imprese in questo momento di particolare carenza di liquidità". Per Passera, "con l'accordo firmato siglato oggi, rafforziamo ulteriormente lo strumento del Fondo di Garanzia e lo avviciniamo alle esigenze di favorire la crescita dell'internazionalizzazione.

Ora, come Ministero lavoreremo per arricchire il numero di sportelli a cui si possono rivolgere gli imprenditori e per rafforzare l'intervento anche con il coinvolgimento delle Regioni al fine di costruire una vera e propria infrastruttura di sistema per il credito".

"Puntare sul sostegno alle piccole e medie imprese attive sul fronte dell'internazionalizzazione è una delle vie più efficaci per tornare a rivedere la crescita economica" ha dichiarato Carlo Sangalli, Presidente del Consorzio camerale per il credito e la Finanza. "Proprio per questo le sezioni speciali del Fondo Centrale di Garanzia, nate per superare la stretta creditizia, possono ridare ossigeno al mondo imprenditoriale che guarda all'estero. Un risultato importante ottenuto grazie alla collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico e alla capacità delle Camere di Commercio di fare rete".



Fisco/Rete Imprese Italia: "Pressione fiscale al 68% su imprese. Ma aziende schiacciate anche da oppressione burocratica"



"La pressione fiscale sui profitti delle imprese italiane supera il 68%. Un peso insopportabile al quale si sommano i costi dell'oppressione burocratica degli adempimenti tributari in continuo cambiamento a causa dei rapidi mutamenti della legislazione fiscale. Siamo al paradosso: crescono le tasse mentre calano gli indicatori economici del nostro sistema produttivo". E l'allarme lanciato oggi dai rappresentanti di Rete Imprese Italia durante l'Audizione alla Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria. Rete Imprese Italia ha denunciato la complessità e l'instabilità del nostro sistema fiscale, ricordando che dall'inizio della legislatura ad agosto 2012 sono stati effettuati 400 interventi normativi in materia tributaria. "Troppe norme, sempre diverse, che impongono obblighi sempre nuovi disorientano gli imprenditori e - sottolinea Rete Imprese Italia - condizionano pesantemente la competitività del nostro sistema produttivo. Basti dire che ammontano a 2,8 miliardi gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti soltanto da alcuni dei tanti adempimenti tributari. Rete Imprese Italia ha sollecitato maggiore stabilità e certezza della legislazione fiscale e il riordino e la semplificazione delle norme e degli adempimenti tributari. A questo proposito, i rappresentanti delle piccole e medie imprese considerano decisiva la razionalizzazione e l'integrazione nell'utilizzo delle diverse banche dati a disposizione del fisco. "Le banche dati - secondo Rete Imprese Italia - devono comunicare tra loro e incrociare le informazioni, evitando così di richiedere continuamente ai contribuenti dati di cui l'Amministrazione finanziaria è già in possesso".

Rete Imprese Italia ha poi sollecitato particolare attenzione all'utilizzo del nuovo redditometro affinché sia uno strumento di accertamento impiegato unicamente nei casi di palese e fortissima incoerenza fra reddito dichiarato e tenore di vita. Inoltre - sottolinea Rete Imprese Italia - va garantita ai contribuenti la massima trasparenza nelle logiche che sottendono il nuovo redditometro e la possibilità di fornire in contraddittorio la più ampia prova contraria.

L'imprenditorialità in Italia

Sono quasi 133 mila le imprese con dipendenti nate nel 2010. Circa mille e settecento in meno rispetto all'anno precedente, cui corrisponde un tasso di natalità del 9,5% (-0,1 punti percentuali rispetto al 2009). Il calo della natalità si è verificato soprattutto nei settori delle Costruzioni (-0,2 punti percentuali) e degli Altri Servizi (-0,3). Al contrario il settore dell'Industria fa registrare un aumento di 0,5 punti percentuali. Sono le regioni del Sud, insieme al Lazio, a presentare tassi di natalità superiori alle altre regioni (oltre il 10%), pur alla presenza di una riduzione dello 0,2% rispetto al 2009. Anche la mortalità delle imprese con dipendenti risulta in calo rispetto al 2009 (-0,4 punti percentuali) ed ha interessato soprattutto il settore delle Costruzioni (-2,1 punti percentuali) e le regioni del Centro (-0,5 punti percentuali), tra le quali spicca l'Abruzzo (-0,8%). Nel 2010 la dinamica demografica delle imprese, ovvero la differenza tra le imprese nate e quelle cessate, mostra un modesto bilancio positivo, pari allo 0,1%. Le imprese individuali costituiscono il 48% delle nuove imprese. Il 71% è guidato da imprenditori maschi, il restante 29% da imprenditrici. Le donne guidano soprattutto imprese del Commercio (quasi il 40%) e degli Altri Servizi (oltre il 33%). Nel 2010 la percentuale di nuove imprese nate nel settore dell'Industria in senso stretto è la più bassa (4,6%).

Giurisprudenza



Studi di settore: l'Ufficio è tenuto a motivare lo scostamento

Diagramma a linee tratteggiate per la compilazione di dati o note.



In presenza di una sostanziale aderenza del reddito dichiarato ai parametri degli studi di settore, l'Ufficio che intende rettificare in aumento il predetto reddito è tenuto a darne specifiche motivazioni, specie nel giudizio instaurato tra le parti. Ha così concluso la Corte di Cassazione, esaminando un caso di accertamento induttivo per dichiarazione ritenuta non congrua agli standard (sentenza 14 dicembre 2012, n. 23070) . Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale veniva accolto l'appello proposto da un contribuente. avverso la sentenza di primo grado, che aveva a sua volta parzialmente accolto il ricorso del contribuente nei confronti dell'avviso di accertamento, emesso ai fini IRPEF effettuato sulla base dei parametri di cui ai D.P.C.M. 29.1.96 e 27.3.97, e con il quale era stato rettificato il volume di affari ed il reddito dell'impresa del medesimo. Il giudice di appello riteneva che la decisione di prime cure - meramente adesiva alle ragioni dell'Ufficio - avesse condotto a risultati lontani dall'effettiva situazione aziendale, e non rispondenti alla reale capacità contributiva del contribuente, atteso che l'utile lordo risultante dalla dichiarazione del redditi (27% dei ricavi) era in linea con la struttura dell'azienda, tenuto conto anche del fatto che era stato ottenuto nel primo anno di attività e per una piccola produzione non in serie, tramite processi solo parzialmente meccanizzati e con il lavoro del solo titolare. Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate .Tale ricorrente deduceva che, a fronte dell'esiguità del reddito dichiarato, è legittimo il ricorso a presunzioni di maggior reddito, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, atteso che l'accertamento parametrico - nella specie compiuto senza il ricorso a studi di settore, basandosi su presunzioni di legge - dispensa l'Ufficio da qualunque prova, incombendo sul contribuente l'onere - nella specie non adempiuto - di provare che il reddito presupposto non esiste, o esiste in misura inferiore. Ma tale ricorso è stato ritenuto dalla Suprema Corte privo di fondamento. La Corte medesima ha già chiarito, infatti, che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o realtà dell'attività economica nel periodo esame, mentre la motivazione dell'atto di non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito. Orbene, nel caso di specie, la CTR si è conformata a tale orientamento, avendo rilevato che l'utile lordo -risultante dal quadro RG del modello Unico inviato dal contribuente - rappresenta il 27% dei ricavi ed è in linea con la struttura dell'azienda. E ciò, in special modo ove si consideri che l'utile suindicato era state ottenuto nel primo anno di attività e per una piccola produzione effettuata non in serie, tramite processi solo parzialmente meccanizzati e con il lavoro del solo titolare. Il giudice di appello ha, pertanto, motivato adeguatamente, sulla base dei dati disponibili, le ragioni per le quali la specifica realtà



dell'impresa del contribuente, nel periodo di tempo in esame, giustificava la disapplicazione dei parametri utilizzati dall'Ufficio. Di contro l'Agenzia delle Entrate non ha specificamente censurato tale percorso argomentativo della CTR, e non ha illustrato le ragioni per le quali ha inteso disattendere le contestazioni sollevate dal contribuente, in difformità dal principio di diritto sopra enunciato. Il ricorso dell'amministrazione è stato pertanto, rigettato.

Assegni familiari: spettano agli eredi anche in assenza di domanda

E' sufficiente che ricorrano le condizioni di legge per il riconoscimento e la corresponsione degli assegni familiari. Non rileva che il titolare del diritto abbia ommesso di presentare la relativa domanda.

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza del 20.11.2012, n. 20405, confermando analogo posizione già assunta in passato dalla medesima Corte. La Corte d'appello aveva accolto la domanda proposta da un erede di un lavoratore pensionato e poi deceduto, nei confronti dell'Inps, per l'erogazione degli assegni familiari sulla pensione di inabilità goduta dalla dante causa, ritenendo che all'erede potesse essere trasferito il relativo diritto, ancorché la dante causa non avesse proposto la domanda amministrativa. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione l'Inps. La suprema Corte ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso. Infatti, quanto alla trasmissibilità agli eredi del diritto agli assegni familiari, che l'Inps contesta, è stato già deciso (Cass. n. 22051 del 02/09/2008) che "Il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l'ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste. Pertanto, ove l'assicurato deceda senza aver presentato la domanda (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell'ente previdenziale, delle condizioni per l'attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all'INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l'esistenza delle condizioni di legge". Il ricorso è stato quindi rigettato.

Dipendente in malattia, al lavoro presso altro datore: si può fare, anzi no

Nel nostro ordinamento non esiste il divieto assoluto per un lavoratore assente per malattia, di recarsi a lavorare presso terzi. Pur muovendo da tale presupposto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore che aveva eccepito (anche per tale causa) l'illegittimità del licenziamento adottato dalla società da cui dipendeva (Sentenza 29 novembre 2012, n. 21253). Sosteneva infatti il lavoratore (che impugnava la sentenza d'appello a sé sfavorevole) che in relazione a consolidati principi giurisprudenziali in materia di svolgimento di altra attività durante l'assenza per malattia, non risultava assolutamente vietato al lavoratore assente per malattia lo svolgimento di una qualsiasi altra attività lavorativa, a prescindere da ogni valutazione circa la compatibilità tra tale attività lavorativa e la malattia medesima. Il supremo collegio giudicante ha preliminarmente tracciato il quadro giuridico entro il quale insiste la vicenda. In tema di svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza per malattia la giurisprudenza è pervenuta a risultati sostanzialmente conformi. In linea di principio, si è affermato che non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia. Siffatto comportamento può, tuttavia, costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte



nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un'obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto. Ad ulteriore specificazione di questo principio, la medesima Corte ha precisato che "la valutazione del giudice di merito, in ordine all'incidenza del lavoro sulla guarigione, ha per oggetto il comportamento del dipendente nel momento in cui egli, pur essendo malato e (per tale causa) assente dal lavoro cui è contrattualmente obbligato, svolge per conto di terzi un'attività che può recare pregiudizio al futuro tempestivo svolgimento di tale lavoro; in tal modo, la predetta valutazione è costituita da un giudizio ex ante, ed ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio", con l'ulteriore conseguenza che "ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro resta irrilevante". Ed ha ribadito che lo svolgimento da parte del dipendente assente per malattia, di altra attività lavorativa che, valutata in relazione alla natura della infermità e delle mansioni svolte, può pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, costituisce violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, che giustifica il recesso del datore di lavoro. Non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con l'affermazione che, nella fattispecie, le modalità dello svolgimento dell'attività svolta dal dipendente (quale addetto al servizio ai tavoli e alla riscossione alla cassa presso un locale pubblico, in orario notturno) durante l'assenza per malattia erano di per sé sufficienti a far dubitare della stessa esistenza della malattia (o quanto meno di una sua gravità tale da impedire l'espletamento di una attività lavorativa) ed erano comunque indice di una scarsa attenzione del lavoratore alle esigenze di cura della propria salute ed ai connessi doveri di non ostacolare o ritardare la guarigione, considerato anche l'impegno fisico richiesto dall'espletamento di tale attività. Tale affermazione risulta in tutto conforme ai principi enunciati in materia da questa Corte e non presuppone affatto l'esistenza di un divieto assoluto, per il lavoratore, di svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa durante l'assenza per malattia, prescindendo da ogni valutazione circa la compatibilità tra detta attività e la malattia; né può ritenersi che la Corte di merito, così argomentando, abbia preso in considerazione fatti diversi da quelli che formavano oggetto della contestazione disciplinare, che la contestazione riguardava appunto il fatto di essere stato sorpreso, in più occasioni, a lavorare con mansioni di servizio ai tavoli durante l'assenza per malattia.

Anche i soggetti senza scopo di lucro possono partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici

L'assenza dello scopo di lucro non impedisce la qualificazione di un soggetto come imprenditore e non ne giustifica l'esclusione dalla partecipazione alle gare a priori. In tale senso si è pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza N. 05882/2012 . Il ricorso contro la precedente sentenza del Tar era stato prodotto da un'azienda partecipante ad una gara col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indetta da un'azienda ospedaliera per il trasporto di degenti in ambulanza. A tale gara aveva partecipato anche una associazione di volontariato; la ricorrente lamentava la mancata esclusione dalla gara dell'associazione, stante l'incapacità dei soggetti esercenti un'attività economica senza scopo di lucro di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica e, dunque, a stipulare contratti a titolo oneroso. Ha osservato in proposito la Sezione giudicante, che è invece orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, pienamente condiviso, che la normativa consenta anche a soggetti senza scopo di lucro di partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici alla condizione che esercitino anche attività d'impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria, giacché l'assenza di fini di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un'attività economica e che, dunque, siano ritenuti "operatori economici", potendo soddisfare i necessari requisiti per essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi" . Invero, secondo l'art. 1, par. 8, della direttiva n. 2004/18/CE "i termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi. Conformemente, per gli artt. 3, co. 19 e 22, e 34, co. 1, lett. a), del codice dei contratti, l'imprenditore, fornitore o prestatore di servizi, rientranti nella definizione di "operatore economico", è "una persona fisica, o una persona giuridica, o un



ente senza personalità giuridica (...), che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi" ed è ammesso nel novero dei soggetti che possono partecipare alle anzidette procedure. D'altro canto, la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'assenza dello scopo di lucro non impedisce la qualificazione di un soggetto come imprenditore e non ne giustifica l'esclusione dalla partecipazione alle gare a priori e senza ulteriori analisi, atteso che la normativa comunitaria, segnatamente la direttiva 2004/18/CE, osta all'esclusione di concorrenti dall'aggiudicazione di appalti pubblici per il solo motivo che essi non abbiano la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, non avendo inteso restringere la nozione di "operatore economico che offre servizi sul mercato" unicamente agli operatori che sia dotati di un'organizzazione d'impresa né introdurre limitazioni a monte in ragione dell'organizzazione interna dell'operatore stesso, bensì mirando all'apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile sia nell'interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, sia dell'interesse della stessa stazione appaltante. Pertanto, deve ritenersi consentita la partecipazione ad appalti pubblici a soggetti i quali, autorizzati dalla normativa nazionale ad offrire servizi sul mercato, "non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono di una struttura organizzativa di un'impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato ..."; con la conseguenza che la normativa nazionale dev'essere interpretata in senso a ciò conforme. Inoltre, circa le onlus la giurisprudenza nazionale ha affermato che esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali "imprese sociali", a cui il d.lgs. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrative. In conclusione, l'appello è stato ritenuto infondato e, pertanto, respinto.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

